

**COMITATO "NO AT BERCHIDDA"**

Loc. Alco' snc  
07022 Berchidda  
noatberchidda@gmail

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Direzione Generale per la Valutazioni Ambientali - Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee,  
via di San Michele, 22  
00153 Roma

e p.c.

**Regione Sardegna**

Direzione Generale della Difesa Ambiente - Via Roma, 80  
09123 Cagliari

**Oggetto:** Pronuncia di compatibilità ambientale ed annessa Valutazione di incidenza relativa alla realizzazione di un "Elettrodotto a 150 kV "Santa Teresa - Tempio" e"Tempio – Buddusò" e due nuove Stazioni Elettriche a 150kV di "Tempio" e "Buddusò" - Osservazioni

Con la presente si trasmettono le osservazioni del presene comitato relative al parere della Regione Autonoma della Sardegna, di cui al prot. **m\_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0019148.23-08-2018**.

Il competente istituto regionale in materia di difesa all'ambiente, con riferimento alla Direzione generale rappresentata dalla Dott.ssa P. Zinzula, fornisce e trasmette con nota prot. n. 43629 del 06.07.2018, un parere espresso dal Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale dell'Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania.

Il parere, come specificato nella nota prot. 43629 del 06.07.2018, a firma del Direttore dott. G. Muntoni, è rilasciato "*nei soli riguardi tecnico forestali previsti dall'art.20 previsti dal R.D. n. 1126/1926*".

A seguito della pubblicazione di tale comunicazione, preme fare le opportune considerazioni.

Certamente, in primis, ciò che preme sottolineare, è l'improvvisa premura, e ciò non può che fare piacere, dell'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente ad interessarsi ad una procedura VIA statale, il cui iter è iniziato quasi 4 anni fa e di cui non si è mai preoccupata fino ad avantieri, se non nelle fasi iniziali concernenti l'approvazione del corridoio "condiviso" da parte della, allora in essere, Giunta Regionale di centro-destra guidata dall'on. Cappellacci, di cui si è già avuto modo di disquisire nelle osservazioni

precedenti. Nessuna osservazione, infatti, è giunta dal suddetto assessorato nella fase dell'iter della VIA antecedente la ripubblicazione.

Dal punto di vista prettamente tecnico, il firmatario del parere afferma che il medesimo è rilasciato esclusivamente ai sensi del R.D. 1128/1926 ossia il decreto che approva il Regolamento di applicazione del R.D. 3267/1923.

Ora appare evidente che il medesimo parere, favorevole o meno che sia, è conforme qualora riferibile all'eventualità di lotti di terreno vincolati ai sensi del su citato R.D. 3267/1926, altrimenti il parere così come rilasciato ed eventuali prescrizioni di merito, non avrebbe efficacia alcuna in mancanza del verificarsi del nesso causale.

Visto e appurato che, come nel caso del Comune di Berchidda e di altri comuni interessati al passaggio dell'infrastruttura, non esistono, lungo il tracciato dell'elettrodotto aree vincolate ai sensi del su citato R.D., a che pro e con quale validità tecnica, si rilascia un parere in merito alla stabilità idrogeologica dei terreni? E poi, in tutta onestà, occorre premettere che non era il caso di interpellare il locale Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Tempio Pausania per verificare la presenza di aree interessate dal vincolo di cui all'art.1 del R.D. 3267/1923; bastava consultare le mappe e le carte dei vincoli forniti dal geoportale ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, ossia bastava che la stessa proponente Terme evidenziasse la cartografia ufficiale del suddetto vincolo.

A ciò si aggiunge anche il fatto che se si voleva esprimere compiutamente un parere ai sensi del R.D. 3267/1923, bisognava allora interpellare anche l'Ispettorato Ripartimentale di Sassari, nella cui giurisdizione ricade il comune di Buddusò che invece, differentemente da altri comuni, presenta, nel percorso dell'elettrodotto compreso tra i tralicci 96-125, 129-133, 142-155 (numerazione come da iter progettuale originario), degli estesi areali vincolati ai sensi dell'art.1 del R.D. 3267/1923. Tenendo in considerazione che il tratto di elettrodotto ricadente nel comune di Buddusò è ricompreso tra i tralicci 96 e 155 ne consegue che il medesimo attraversa, nel suddetto comune, aree quasi totalmente vincolate ai sensi del su citato decreto. Ci si chiede, quindi, perchè richiedere un parere ai sensi del R.D. 1126/1926 ad un Ispettorato ripartimentale, quello di Tempio Pausania, e non anche a quello di Sassari, che invece vede il passaggio dell'elettrodotto, nella competenza territoriale del comune di Buddusò, quasi interamente ricadente su un'area vincolata ai sensi del R.D. 3267/1923.

E' evidente, quindi, nelle more della vincolistica prevista dal R.D. 3267/1923, che le indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente, nella fattispecie il parere espresso dall'Ispettorato di Tempio Pausania, risultino del tutto incomplete.

A ciò si aggiunga, nell'espressione del parere del suddetto ispettorato, la superficialità tecnica con cui si afferma che *"....si è potuto accertare che i lavori non pregiudicano la stabilità dei suoli...."*: con tutto il rispetto dei ruoli, le competenze geologiche e geotecniche, esclusive di geologi ed ingegneri, che sono poi quelle che stanno alla base dell'analisi dell'interazione struttura (traliccio)-terreno, è evidente che non rientrano fra quelle a disposizione dei responsabili delle stazioni di vigilanza comunali, che hanno eseguito i sopralluoghi; motivo per cui non si capisce cosa abbiano potuto accertare ed in base a quali competenze. A ciò si aggiunge il fatto che i tralicci che in progetto sono contraddistinti dal numero 86 al numero 105, sorgono su vallate impervie quasi totalmente prive di sentieri e territorialmente, quasi interamente non di competenza della stazione forestale di Berchidda (ma bensì di quelle di Buddusò ed Alà dei Sardi), motivo per cui viene estremamente difficile ipotizzare che l'accertamento della locale stazione abbia riguardato tutti i singoli siti di posizionamento dei tralicci che dovrebbero insistere su quelle vallate.

Ipotizzando che sia comunque avvenuto un così puntuale sovralluogo, e non considerando, come già specificato di sopra, un parere di merito sulla stabilità dei suoli nell'interazione struttura-terreno, in quanto chi ha effettuato il sovralluogo è privo di competenze specifiche, quanto meno avrebbe potuto osservare che il posizionamento di tanti dei tralicci, nella porzione di elettrodotto che va dal n.86 al n.105, insiste su terreni con pendenza decisamente superiore al 40% e, quindi, identificabile, ai sensi dell'art.32 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale come area a forte acclività in cui è precluso qualsiasi intervento che determini una variazione dell'equilibrio geomorfologico quale quello che si determinerebbe con la realizzazione delle fondazioni del traliccio, delle strade necessarie a giungere al sito e del traliccio stesso.

Ciò che, quindi, in tale sede si vuole evidenziare non è tanto l'importanza di assumere o meno un parere come quello fornito dall'assessorato regionale, quanto, invece, l'assoluta carenza progettuale in merito allo studio di dettaglio dei siti di installazione dei tralicci, con particolare riferimento a quegli areali localizzati nelle vallate a cavallo fra i comuni di Berchidda e Buddusò, caratterizzate da forte acclività e presenza di creste di origine granitica, spesso e volentieri in disfacimento e soggette, quindi, ad erosione e frane.

Tenuto conto delle peculiarità geomorfologiche di tale tipo di terreni, che qualsiasi tecnico locale conosce, un accurato e serio studio di dettaglio avrebbe dovuto, per ogni singolo sito di fondazione dei tralicci, evidenziare quantomeno:

- una sezione del terreno sulla linea di massima pendenza in modo da verificarne l'acclività ed il conseguente rispetto delle prescrizioni del P.P.R.;
- un'analisi di dettaglio del sito per evidenziare eventuali movimenti franosi, anche di piccola entità, nonché eventuali erosioni del suolo;
- un accurato studio geologico e geotecnico che verificasse la stabilità dei terreni di fondazione con particolare riferimento all'interazione con la struttura sovrastante.

Ecco, questo sarebbe stato un iter progettuale corretto, dal punto di vista tecnico-amministrativo, per verificare la stabilità geologica e geotecnica dei siti di installazione dei tralicci; ed evidentemente tale carenza non è tecnicamente sanabile con un parere così come quello espresso dal competente assessorato regionale.

A queste considerazioni di merito relative alle problematiche relative alla difesa idrogeologica del territorio se ne aggiungono delle altre non ultime per ordine di importanza.

Tra i compiti del Corpo Forestale rientrano tra l'altro, *“la tutela tecnica ed economica dei boschi, dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici, di parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi, della flora, della vegetazione e dei pascoli montani”*; il Corpo è inoltre titolare delle *“funzioni di protezione delle specie della fauna e della flora minacciate di estinzione, ai sensi della Legge 150 del 1992 relativa all'applicazione in Italia della Convenzione internazionale di Washington (Cites)”*.

Riesce, quindi, incomprensibile allo scrivente l'espressione di un parere della competente struttura regionale, che tenga conto, tra l'altro in maniera incompleta come su specificato, solo della vincolistica riferentesi al R.D. 3267 del 1923 e non, invece delle disposizioni vincolistiche del Piano Paesaggistico Regionale che, se qualcuno distrattamente si è dimenticato, risulta essere l'impianto normativo principe alla base della difesa dell'ambiente in ambito regionale.

Un eventuale parere dovrebbe quanto meno contenere un'analisi progettuale alla luce delle prescrizioni

fornite:

- dall'art. 23 comma 1 lettera a) delle N.T.A. del P.P.R. ossia, con riferimento ad aree seminaturali e naturali:  
*“il divieto di realizzazione di qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica” ;*
  
- dall'art. 26 comma 4) delle N.T.A. del P.P.R,ossia:  
*nelle zone umide costiere e nelle aree con significativa presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico europeo, sono vietati gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l'avifauna protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998);*
  
- dall'art. 32 delle N.T.A del P.P.R. ossia:  
*nelle aree a forte acclività, qualora non contigue ai centri abitati, sono preclusi gli interventi di nuova edificazione e comunque ogni trasformazione che ne comprometta l'equilibrio geomorfologico e idrogeologico;*
  
- dall'art.10 della legge n.353/2000,ossia, con riferimento ad aree percorse dal fuoco:  
*“è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente” ;*

Si ribadisce, quindi, quanto già evidenziato nelle osservazioni protocollate in precedenza: l'iter valutativo del presente progetto è pieno zeppo di mezze verità, mezze informazioni ed incognite amministrative e tecniche che in questi quasi quattro anni la proponente Terna non è riuscita a dirimere.

Berchidda, 25.10.2018

Dott.ing. Andrea Casu  
COMITATO NO AT BERCHIDDA